

APPALTO GTT N. 10/2018

LOTTO 1

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

SETTEMBRE 2017

(in armonia con la normativa italiana ed europea)

ALLEGATO 1

**Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante della
Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)**

AUTOBUS URBANI ed EXTRAURBANI

CHI ASSICURIAMO

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA

C.F. 08555280018

CORSO TURATI 19/6 10128 TORINO TO

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018 ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019

DURATA ANNI 1

DISDETTA NO OBBLIGO

RATEAZIONE TRIMESTRALE

SCADENZA RATE IL 31/05 – 31/08 – 30/11 – 28/02

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

IMPOSTE

TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'Impresa delegataria nelle forme di rito.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

CONTRAENTE E ASSICURATO

Gruppo Torinese Trasporti SpA

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla Contraente assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- Gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- La gestione di servizi a noleggio;
- La gestione di raccordi ferroviari;
- La riparazione e manutenzione di veicoli;
- La progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- Il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- Il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- La gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- La gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- Lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili
- La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche

ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

- La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ;
- Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- L'attività denominata "servizi di navigazione sul PO"

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

MASSIMALE:

- € 32.000.000,00 per ogni sinistro,
- € 30.000.000,00 per danni a persone.
- € 2.000.000,00 per danni a cose

Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso per sinistro a carico della Società.

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 Il cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere il frazionamento trimestrale del premio annuo.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, con telefax o a mezzo posta elettronica, indirizzati all'Impresa oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta l'Impresa nei confronti del Contraente.

1.5 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali polizze stipulate con altre Compagnie di assicurazione.

1.6 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Agenzia delle Entrate - Riscossioni a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.7 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello di Torino.

1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

1.10 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente ne darà comunicazione alla Società.

1.11 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati negli Allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

L'assicurazione si estende all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente, cui compete in ipotesi di sinistro un fermo tecnico .

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile. La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo non contra ius per le quali la contraente sia chiamata a rispondere. La copertura vale anche per inottemperanza a norme tecniche.

2.2 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia di cui all'art. 2.1, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, è operante anche:

a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87- V comma del D.

Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;

b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;

c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;

d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;

e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;

f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;

g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;

h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;

i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;

l) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo.

m) per i danni arrecati a terzi per i ritardi burocratici anche afferenti gli accessi agli atti ai sensi delle modifiche alla legge 241/90 contenute nell'articolo sette della legge 69/09.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente anche a titolo di mala gestio nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

2.3 SOVRACCARICO

La garanzia è estesa all'eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA

a) Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente/Gestore del servizio,
- del conducente salvo che questi:

1. sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione della abilitazione di guida.

2. abbia agito con colpa grave o altra grave violazione delle regole di perizia, diligenza e

prudenza accertate con sentenza passata in giudicato;

3. abbia comunque arrecato danni con conseguente morte o gravissime invalidità di una o più persone.

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.

b) Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2 a) e 2.3.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.5 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- a) il Comune di Torino, tutte le Aziende controllate o partecipate dal Comune di Torino, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
- c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori e il Legale rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;
- d) i conducenti di mezzi di proprietà della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es: locazione, comodato, ecc.);
- e) le Aziende controllate e/o partecipate da GTT.

2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.7 PREMIO FISSO

Il premio annuale è fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque forma di "bonus-malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.

Ai sensi dell'art 11-bis, 2° comma, Legge n. 990/1969 e s.m.i., così come modificato dall'art.126 del D.Lgs. n.175/1995, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere indicato distintamente in polizza ed in quietanza, al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio complessivo del citato contributo

2.8 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

a) PAGAMENTO ANNUALE

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede Territoriale o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i certificati di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore ovvero presso il broker di fiducia dell'azienda.

b) PAGAMENTO FRAZIONATO

In caso di pagamento frazionato il premio viene maggiorato dei diritti di frazionamento nella misura percentuale indicata negli allegati, e comunque in misura strettamente legata alle variazioni del tasso ufficiale di sconto.

Per le rate successive alla prima la garanzia è operante nei limiti previsti dall'art. 1.2 della presente polizza.

2.9 CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

I certificati di assicurazione devono riportare la indicazione del numero aziendale degli autobus.

2.10 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

2.11 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità dal 31/05/2018 al 31/05/2019 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31/05/2019.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) del premio della polizza scaduta per ogni giorno di copertura.

2.12 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Le denunce saranno effettuate dagli uffici del Contraente con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dal Contraente stesso.

La trasmissione dei rapporti interni potrà avvenire, a richiesta del Contraente, a mezzo di posta elettronica.

Relativamente alla gestione dei sinistri del presente contratto, le denunce e tutta la successiva corrispondenza e documentazione verrà tenuta direttamente dalla Contraente.

Le denunce dei sinistri potranno essere effettuate dagli uffici del Contraente senza alcun vincolo di termine che non sia quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

2.13 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte e a comunicare al Contraente la definizione extragiudiziale o giudiziale della vertenza.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti o degli Amministratori, dirigenti o dipendenti del Contraente che siano interessati dal procedimento penale conseguente al sinistro, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia ritenuto necessario e opportuno dal difensore, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società riconosce per la difesa delle persone interessate al procedimento penale conseguente al sinistro, i legali di fiducia del Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende, in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/1975, né delle spese di giustizia penale.

2.14 RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO

Qualora la garanzia di Responsabilità Civile sia prestata per un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

2.15 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/365 (1/366 nel caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione del Contraente.

2.16 RIADEGUAMENTO PREMIO ANNUO IN FUNZIONE DEL RAPPORTO SINISTRI/PREMI

Si conviene tra le parti che l'ammontare del Premio Annuo (come definito al punto1) che segue) dovuto per l'annualità 31/05/2018 – 31/05/2019 (di seguito, "Annualità Assicurativa") viene determinato sulla base del rapporto Sinistri Accaduti (come definiti al punto2) che segue) e Premio Annuo relativo a tale periodo.

1) Per premio annuo si intende la somma algebrica del premio imponibile indicato in polizza, all'atto dell'emissione e del premio imponibile di regolazione relativo alla movimentazione dei veicoli nell'annualità assicurativa

2) Per sinistri accaduti si considera l'ammontare dei sinistri accaduti nell'annualità assicurativa, pari alla somma degli importi pagati, degli importi riservati e delle spese dirette, come rilevati dalla Compagnia, nei seguenti momenti:

1° rilevazione: 15 giorni dopo i sei mesi successivi alla scadenza dell'annualità assicurativa;

2° rilevazione: da effettuarsi nei 15 gg antecedenti la scadenza di un anno dalla prima rilevazione;

3° rilevazione: da effettuarsi nei 15 gg antecedenti la scadenza di un anno dalla seconda rilevazione.

3) All'atto di ogni rilevazione dei sinistri accaduti si avrà un rapporto sinistri/premi positivo, negativo o neutro.

E' positivo un rapporto sinistri/premi inferiore al 70%

E' negativo un rapporto sinistri/premi superiore al 70%

E' neutro un rapporto sinistri/premi uguale al 70%

In caso di rapporto neutro, le parti non effettuano alcun riadeguamento del premio annuo.

In caso di rapporto negativo il Contraente si obbliga a versare entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta della Compagnia una somma a titolo di Riadeguamento in maggiorazione del premio annuo tale da riportare il rapporto sinistri/premi al 70% con il limite di una maggiorazione del premio annuo del 40%.

In caso di rapporto positivo la Compagnia si obbliga a versare entro 30 (trenta) giorni dalla propria comunicazione una somma a titolo di Riadeguamento in diminuzione del premio annuo tale da riportare il rapporto sinistri/premi al 70% con il limite di una riduzione massima del premio annuo del 40%.

4) Il Premio Annuo che verrà messo in rapporto ai Sinistri Accaduti all'atto della seconda rilevazione sarà il Premio Annuo riadeguato in maggiorazione o riduzione a seguito della prima rilevazione.

Il Premio Annuo che verrà messo in rapporto ai Sinistri Accaduti all'atto della terza rilevazione sarà il Premio Annuo riadeguato in maggiorazione o riduzione a seguito della seconda rilevazione.

5) Per Spese Dirette si intendono tutte le spese sostenute dalla Compagnia ed allocate per ogni sinistro (con esclusione dei costi gestionali fissi)

6) L'appendice di regolazione del premio relativa alla movimentazione (conguaglio in addebito o in accredito sulla base delle inclusioni/esclusioni di veicoli) dei veicoli avvenuta durante l'annualità assicurativa verrà emessa entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza della polizza, conteggiando l'importo da conguagliare, in addebito o accredito, sulla base del "Premio per veicolo" preventivamente fissato (all'atto della stipulazione del contratto).

Art. 3) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI ANNUALI PER GLI AUTOBUS

Per gli autobus il premio è calcolato in rapporto al numero degli stessi ed al numero di giorni di validità della garanzia.

3.2 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

Le pratiche relative ai sinistri dovranno essere inviate ad un unico Ufficio di liquidazione della Società, che dovrà essere adeguatamente strutturato e lo staff dovrà comprendere un responsabile per la gestione dei sinistri.

I rapporti tra l'Ufficio di liquidazione della Società e gli uffici del Contraente saranno gestiti con l'utilizzo della numerazione di pratica stabilita dal Contraente e riportata sui rapporti trasmessi per la denuncia.

3.3 TRASMISSIONE DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

Ad inizio contratto, la Società trasmetterà al Contraente appositi supporti magnetici contenenti l'elenco dei numeri di targa, il numero aziendale ed il numero di polizza di assicurazione corrispondente ad ogni mezzo assicurato, che renda possibile il riversamento dei dati sul programma sinistri del Contraente.

3.4 ACCESSO DEL CONTRAENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DEI SINISTRI E OBBLIGO DI INFORMATIVA

Le pratiche dei sinistri, trattate dagli Uffici di liquidazione della Società, dovranno essere accessibili agli addetti del Contraente con, a richiesta, fotocopiatura della documentazione contenuta nel fascicolo.

Alla fine di ogni esercizio, entro i quattro mesi successivi, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

Nei tre anni successivi alla scadenza dell' esercizio, a seguito di richiesta del Contraente ed entro 90 giorni dalla stessa, la Società dovrà inviare al richiedente i dati di cui sopra aggiornati.

Ogni 60 giorni la Società dovrà trasmettere al Contraente le definizioni, parziali o totali, effettuate dai suoi Uffici di liquidazione, registrate su apposito supporto magnetico del tipo indicato dal Contraente, con rispetto della impostazione tecnica che renda possibile il riversamento dei dati sul suo programma sinistri.

3.5 EVENTUALI MODIFICHE DI LEGGE E REGOLAMENTI ISVAP ATTUATIVI DEL D.LGS. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al contraente.

3.6 DANNI DA INQUINAMENTO

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

3.7 RICORSO TERZI

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 2.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Impresa

Il Contraente

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Norme che Regolano L'assicurazione in Generale

Art. 1.5 – Altre assicurazioni

Art. 1.9 – Interpretazione del contratto

Condizioni che regolano l'assicurazione

Art. 2.3 – Sovraccarico

Art. 2.4 – Esclusioni e Rivalsa

Art. 2.11 – Durata del Contratto

Art. 2.12 – Modalità per la Denuncia dei Sinistri

Art. 2.13 – Gestione delle Vertenze Civili e Tutela Penale

Art. 2.15 – Polizza a Libro Matricola e Regolazione del premio;

Art. 2.16 – Riadeguamento Premio Annuo in funzione del Rapporto Sinistri/Premi

Condizioni speciali di assicurazione

Art. 3.4 – Accesso del Contraente alla Documentazione dei Sinistri e Obbligo di Informativa

Art. 3.6 – Danni da inquinamento

Art. 3.7 – Ricorso Terzi

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)
